

Decreto Ministero Lavoro del 10 marzo 1997

Decreto Ministeriale n. 22366 del 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 1 aprile 1997, registro n.1 Lavoro, foglio n.35.

Individuazione dei criteri per la concessione della proroga dei contratti di solidarietà.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

VISTA la legge 5 novembre 1968, n.1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui stabilisce che, a seguito dell'applicazione di contratti di solidarietà, la misura del trattamento di integrazione salariale è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;

VISTO il successivo comma 4 del medesimo art.6, nonché il relativo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 febbraio 1996, recante i criteri di priorità per la concessione dei benefici ivi previsti;

VISTO l'art. 9, comma 25, ed in particolare la lettera d), della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui prevede la proroga fino a dodici mesi dei contratti di solidarietà stipulati, senza soluzione di continuità, con determinazione della misura del 70% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con specifico decreto e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 608/96;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996, che ha ripartito le disponibilità del sopra indicato Fondo per l'occupazione, fissando in L. 20 miliardi le risorse finanziarie destinate alla proroga dei contratti di solidarietà di cui al sopra richiamato art.9, comma 25, lett. d);

RITENUTA l'esigenza, a fronte dei suddetti limiti finanziari, di individuare criteri per la concessione della suddetta proroga, tenendo conto che la stessa può interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che può essere concessa per contratti di solidarietà già "stipulati", come si evince dal disposto della norma di cui trattasi.

D E C R E T A

ART. 1

la proroga di cui all'art. 9, comma 25, lettera d) della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, può essere concessa per i contratti di solidarietà stipulati prima del 1 dicembre 1996, data di entrata in vigore della suddetta legge, e che si riconnettono, senza soluzione di continuità, a precedenti accordi a carattere solidaristico. Il beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento non può decorrere da data anteriore a quella su indicata.

ART. 2

I contratti di solidarietà stipulati, in applicazione dell'art.9, comma 25, lettera d) della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, sono a carattere prioritario rispetto a quelli stipulati nel resto del territorio nazionale.

ART. 3

In considerazione dei limiti finanziari fissati dal decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996 citato in premessa, per la concessione del beneficio di cui al precedente art.1, le imprese sono tenute a presentare

specifiche istanze presso le Direzioni regionali del lavoro, competenti per territorio. Le istanze verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro presso le suddette Direzioni regionali del lavoro, quale si rileva dalla relativa data di protocollo. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, stante la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

ART. 4

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3, sono individuati, ai fini della concessione del beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento, i seguenti criteri di priorità:

- a) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;
- b) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;
- C) contratti di solidarietà stipulati nel resto del territorio nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana